

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA INERENTI ALLE PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PREVISTO ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 E AGLI ARTICOLI 36 E 37 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVATO CON D.P.REG. 4 OTTOBRE 2011, N. 230

La legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 disciplina il *"sistema integrato per la prima infanzia"*. Con essa la Regione offre sostegno ai genitori per favorire la conciliazione tra famiglia e professione e per facilitare l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, anche a seguito della nascita di un figlio. La L.R. 20/2005 disciplina altresì la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi a favore di bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie e le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, la loro organizzazione, le modalità per l'avvio dei servizi, l'accREDITAMENTO e il loro finanziamento.

L'articolo 20 della L.R. 20/2005 prevede per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato l'istituto dell'accREDITAMENTO, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

Il regolamento attuativo, approvato con D.P.Reg. di data 4 ottobre 2011, n. 230, al Titolo VI (*"AccREDITAMENTO dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi"*, sub artt. 36 e 37) introduce le modalità per l'avvio e l'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi.

In particolare l'articolo 36 del Regolamento, oltre a disporre che l'accREDITAMENTO è funzionale alla *qualificazione* dei servizi del sistema educativo integrato, prevede che l'accREDITAMENTO costituisce altresì:

- titolo necessario per la stipula di contratti con il sistema pubblico per l'acquisizione delle prestazioni erogate dal privato;
- condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati al contenimento delle rette da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati;
- condizione di funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.

Il successivo articolo 37 del regolamento, in applicazione dell'art. 20, comma 2 della L.R. 20/2005, dispone che, per ottenere l'accREDITAMENTO, i soggetti gestori dei servizi del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per richiedere l'avvio tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), debbano presentare apposita domanda di accREDITAMENTO al Comune dove è ubicato il servizio, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestanti il possesso dei seguenti requisiti e prescrizioni aggiuntivi:

- offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
- disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità, svolta da personale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia, in Scienze dell'Educazione, in Scienze della Formazione Primaria, in Psicologia o di altre lauree equipollenti;
- attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;
- realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui agli articoli 7 e 9 della L.R. 20/2005, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;
- adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2 della L.R. 20/2005;
- applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

Relativamente all'ultimo punto va precisato che non sono state ancora definite dalla Giunta regionale le tariffe minime e massime, in quanto attualmente oggetto di studio e approfondimento da parte dell'Università di Udine, affidataria di specifica ricerca in materia. Una volta definiti i limiti minimi e massimi delle tariffe, i soggetti già accreditati saranno tenuti a integrare la domanda di accreditamento con la dichiarazione di applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta, pena la perdita di efficacia dell'accREDITamento in precedenza ottenuto.

L'istituto dell'accREDITamento ha preso avvio il 1° gennaio 2019.

Gli interventi finanziari per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 20/2005 e legati all'accREDITamento sono articolati su due linee contributive:

- il Fondo per l'abbattimento delle rette (articolo 15 della legge regionale 20/2005), disciplinato dal regolamento approvato con D.P.Reg. n. 048/2020 e s.m.i.;
- il Fondo per il contenimento delle rette (articolo 15 ter della legge regionale 20/2005), disciplinato dal regolamento approvato con D.P.Reg. n. 097/2020 e s.m.i.

L'avvio del sistema di accREDITamento ha comportato che:

- soltanto le famiglie che si rivolgono a servizi educativi per la prima infanzia accreditati possono accedere al contributo per l'abbattimento delle rette;
- soltanto i nidi d'infanzia accreditati possono presentare domanda di contributo per il contenimento delle rette.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ACCREDITAMENTO

Chi può richiedere l'accREDITamento

Possono presentare domanda di accreditamento i nidi d'infanzia, i servizi integrativi (centri per bambini e genitori, gli spazi gioco e i servizi educativi domiciliari) e gli eventuali servizi sperimentali.

Chi presenta la domanda e dove è possibile scaricare la domanda

La domanda di accreditamento è presentata dal gestore del servizio educativo, intestatario della SCIA, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Servizi Educativi Prima Infanzia (SISEPI), messo a disposizione dalla Regione. Il legale rappresentante del servizio compila la domanda di accreditamento tramite il portale SISEPI, scarica la domanda e la trasmette, firmata e corredata da tutti gli allegati richiesti, al Comune dove il servizio è ubicato. Gli allegati vanno caricati anche su SISEPI.

Per un primo accesso è necessario richiedere la registrazione su SISEPI della propria struttura, mandando una e-mail a primainfanzia@welfare.fvg.it indicando:

- nome del servizio;
- titolare o legale rappresentante del servizio;
- Codice fiscale del titolare o legale rappresentante del servizio;
- gestore del Servizio (soggetto giuridico gestore);
- tipologia servizio (nido d'infanzia, servizio educativo domiciliare, ecc.);
- tipologia Struttura (se privata o pubblica);
- SSC, Comune e indirizzo dove è ubicato il servizio;
- contatti e-mail e telefonici della struttura e del responsabile della struttura.

Per accedere al portale SISEPI:

- digitare <https://sisepi-gestori.regione.fvg.it>

- effettuare il login con le seguenti modalità:

1. i gestori privati accederanno al sistema utilizzando:

- SPID (l'identità digitale rilasciata da Aruba, Infocert, Poste Id, etc.);
- CIE (carta di identità elettronica);
- CRS (carta regionale dei servizi) con lettore smart card.

Per i servizi educativi gestiti dai Comuni, è sufficiente che il Comune effettui una presa d'atto di possesso dei requisiti previsti per l'accREDITamento mediante l'adozione di uno specifico provvedimento.

A chi va presentata la domanda e quali sono i tempi di rilascio dell'accREDITamento

Compete al Comune il rilascio dell'accREDITamento e pertanto la domanda, comprensiva di tutti gli allegati richiesti, va presentata al Comune dove è ubicata la struttura. La procedura di rilascio dell'accREDITamento termina entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda

I documenti da produrre, oltre alla domanda compilata e stampata da SISEPI, sono i seguenti:

il progetto pedagogico che, oltre agli elementi previsti per l'autorizzazione, deve contenere:

- il piano dei valori e degli intenti educativi generali;
- la finalità e la programmazione delle attività educative;
- la modalità di funzionamento del servizio;
- la modalità di utilizzo e organizzazione degli spazi/materiali;

- gli aspetti di cura e relazione tra adulti e bambino.

Il curriculum vitae del coordinatore pedagogico con l'indicazione della partecipazione a percorsi formativi, a quelli di aggiornamento e il titolo di studio (es. laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione primaria, in psicologia o altre lauree equipollenti).

La dichiarazione sostitutiva del monte ore mensile di attività prestato dal coordinatore pedagogico per la struttura per cui si richiede l'accreditamento.

Il progetto educativo che deve includere anche:

- l'eventuale rapporto con i servizi sociali e sanitari in situazioni di necessità;
- l'elaborazione di un progetto educativo specifico per l'integrazione dei bambini in situazione di svantaggio psicofisico e sociale in accordo e/o con il supporto delle AAS, i servizi sociali dei Comuni e la famiglia;
- gli obiettivi educativi e le finalità di cura ed educazione del servizio;
- i riferimenti, gli approcci e i valori educativi;
- le modalità d'inserimento dei bambini;
- l'organizzazione del servizio e delle attività educative;
- gli incontri con i genitori.

La carta dei servizi, che deve includere:

- il rapporto con i servizi sociali e sanitari in situazioni di necessità;
- le modalità di inserimento dei bambini;
- il calendario, orario, fasce orarie di utilizzo;
- l'organizzazione del servizio e delle attività educative;
- gli incontri con i genitori;
- i questionari sul servizio;
- il piano annuale per la formazione continua del personale;
- la differenziazione delle rette all'utenza in condizioni di svantaggio economico.

Il documento contenente specifico riferimento al progetto di continuità con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

Il regolamento del servizio che deve includere:

- calendario, orario, fasce orarie di utilizzo;
- organizzazione del servizio e delle attività educative;
- incontri con i genitori.

Alla domanda vanno inoltre allegate anche le seguenti dichiarazioni:

la realizzazione delle iniziative di coordinamento/collaborazione/confronto/ scambio/formazione tra il personale di servizi educativi differenti e/o tra i diversi soggetti gestori dei servizi educativi del territorio specificando i soggetti coinvolti

di essere in possesso e di aver esposto all'albo/bacheca del servizio la documentazione specifica: SCIA, carta dei servizi, progetto educativo, date incontri tra personale e famiglie, norme igiene e salute in collettività, nominativi e qualifiche del personale del servizio, piano di evacuazione, nominativo referente per gestione sicurezza, informazioni su fasce orarie utilizzo, quantificazione e modalità di corresponsione delle rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza, modalità assicurative bambini e personale e agenzia di riferimento

presenza educatore di sostegno di cui alla L.R. 41/96, art. 6, se prevista

presenza di materiali didattici che fanno riferimento ad altre culture

di avere una programmazione organizzativa del personale con almeno 8 incontri annuali

di avere un programma degli inserimenti in corso d'anno

di avere registri di presenza/assenza

di avere un archivio dei progetti educativi precedenti

di avere una programmazione delle attività educative/didattiche programmazione educativo/didattica

di avere un organismo di rappresentanza dei genitori

di avere adeguata documentazione per i bambini, i genitori e gli educatori

di avere documentazione archiviata dal 1° gennaio 2019 (verbali degli incontri del gruppo; calendario degli incontri annuali; documentazione di preparazione agli incontri di sezione con i genitori)

di avere un calendario degli inserimenti

di avere documentazione relativa ai colloqui individuali sull'inserimento e l'ambientamento per i genitori

di avere un calendario e verbali degli incontri individuali e/o di sezione per i genitori dei bambini di cui sono responsabili
di esporre all'albo il calendario degli incontri individuali e/o di sezione per i genitori dei bambini di cui sono responsabili

Qual è la durata dell'accreditamento

Ai sensi dell'articolo 37, comma 9 del già citato regolamento 230/2011, l'accreditamento ha una validità di 3 anni dalla data dell'atto rilasciato dal Comune territorialmente competente ed è soggetto a rinnovo.

PROCEDURA PER IL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

Come rinnovare l'accreditamento, tempistiche e quali sono i documenti da presentare

Qualora si tratti di rinnovo a seguito della scadenza triennale e in assenza di variazioni, il soggetto gestore del servizio presenta al Comune tramite il legale rappresentante la seguente documentazione:

- domanda di rinnovo dell'accreditamento contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conferma di tutti i requisiti qualitativi e quantitativi già dichiarati nella precedente richiesta di accreditamento.

Laddove siano intervenute eventuali variazioni che non incidono sul mantenimento di TUTTI i requisiti qualitativi e quantitativi già dichiarati nella precedente richiesta di accreditamento (es. variazione del monte ore mensile del coordinatore pedagogico), il soggetto gestore del servizio presenta al Comune tramite il legale rappresentante la seguente documentazione:

- domanda di rinnovo dell'accreditamento contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conferma di TUTTI i requisiti qualitativi e quantitativi già dichiarati nella precedente richiesta di accreditamento;
- l'elenco delle variazioni e la relativa documentazione integrativa (es. invio variazione del monte ore mensile del coordinatore pedagogico).

Nel caso in cui siano intervenute variazioni che incidono sui requisiti qualitativi e quantitativi (es. modifica progetto pedagogico o educativo in riferimento agli obiettivi e valori educativi, cambio del coordinatore pedagogico, ecc.), il soggetto gestore del servizio presenta al Comune tramite il legale rappresentante la seguente documentazione:

- domanda di rinnovo dell'accreditamento contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mantenimento di PARTE dei requisiti qualitativi e quantitativi già dichiarati nella precedente richiesta di accreditamento;
- l'elenco delle variazioni e la relativa documentazione integrativa a comprova degli avvenuti cambiamenti (es. invio del nuovo progetto pedagogico/educativo, invio del curriculum vitae del nuovo coordinatore pedagogico, ecc.).

Per i servizi educativi gestiti dai Comuni, è sufficiente che il Comune effettui una presa d'atto di conferma del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento mediante l'adozione di uno specifico provvedimento.

Il soggetto gestore del servizio presenta la domanda di rinnovo mediante compilazione e invio al Comune dei modelli messi a disposizione sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata.

È in corso l'implementazione dell'applicativo SISEPI al fine di compilare la domanda direttamente tramite il portale.

Quando si presenta la domanda di rinnovo dell'accreditamento, quali sono i tempi di rilascio e qual è la sua durata

La richiesta di rinnovo dell'accreditamento può essere presentata a partire da 180 giorni prima della scadenza e comunque entro 90 giorni prima della stessa, in considerazione dei tempi istruttori necessari al Comune per il rilascio del rinnovo dell'accreditamento.

Il Comune, previa verifica della documentazione e a seguito di istruttoria, rilascia il rinnovo di accreditamento per ulteriori tre anni.

PROCEDURA PER LE VARIAZIONI DELL'ACCREDITAMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Variazioni in corso di validità dell'accREDITAMENTO che NON richiedono la presentazione di una nuova domanda

Nel caso in cui intervengano variazioni nella documentazione che non incidono sui requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO, non è necessario presentare una nuova domanda, ma trasmettere al Comune di riferimento le variazioni. Rientrano in questa casistica ad esempio:

- la modifica della ragione sociale;
- il trasferimento della sede legale del gestore;
- la variazione del monte ore mensile del coordinatore pedagogico;
- il cambio del legale rappresentante (solo nei casi in cui il soggetto gestore sia una società/fondazione/associazione/parrocchia, ecc.);
- variazione ricettività se non incide sull'organizzazione degli spazi/materiali (così come previsto nel progetto pedagogico)

In ogni caso, la durata dell'accREDITAMENTO rimane invariata.

Variazioni in corso di validità dell'accREDITAMENTO che richiedono integrazioni all'accREDITAMENTO già concesso

Nel caso in cui siano intervenute variazioni che incidono sui requisiti qualitativi e quantitativi (es. modifica del progetto pedagogico o educativo, cambio del coordinatore pedagogico, ampliamento fascia d'età dell'utenza, ecc.), il soggetto gestore del servizio deve presentare al Comune di riferimento la documentazione integrativa a comprova degli avvenuti cambiamenti (es. invio del nuovo progetto pedagogico/educativo, invio del curriculum vitae del nuovo coordinatore pedagogico, ecc.).

Il Comune provvede, a seguito di istruttoria, con proprio atto, entro 90 giorni dalla presentazione delle variazioni, a integrare quello precedentemente adottato per il rilascio dell'accREDITAMENTO,

In ogni caso, la durata dell'accREDITAMENTO rimane invariata.

Variazioni del soggetto gestore intervenute in corso di validità dell'accREDITAMENTO

In caso di cambio del soggetto gestore del servizio, la regola generale è che vanno richiesti una nuova SCIA e un nuovo accREDITAMENTO.

Qualora prima della scadenza dell'accREDITAMENTO si presenta il caso di subentro di un soggetto gestore a seguito di fusione per incorporazione, cessione d'azienda, ecc., per essere accREDITATO, il nuovo soggetto deve presentare al Comune la seguente documentazione:

- copia della documentazione attestante l'avvenuta fusione/incorporazione, ecc.;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta di far propria tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO presentata dal precedente soggetto gestore e di mantenere inalterati le caratteristiche del servizio e i requisiti qualitativi e quantitativi accertati nel provvedimento di accREDITAMENTO rilasciato al precedente soggetto gestore.

Il Comune, entro 90 giorni, con proprio atto rilascia l'accREDITAMENTO in capo al nuovo soggetto, ferma restando la scadenza originaria.

SUPPORTO PER LA PROCEDURA E COMUNICAZIONE

Organo tecnico a supporto del rilascio/rinnovo dell'accreditamento

I Comuni possono richiedere di avvalersi del supporto dell'Organo tecnico (Area Welfare) per le attività propedeutiche al rilascio/rinnovo dell'accreditamento.

Comunicazione atti di accreditamento

I Comuni trasmettono gli atti di accreditamento, di rinnovo e di integrazione al Servizio regionale competente in materia (famiglia@regione.fvg.it) e all'Area Welfare (primainfanzia@welfare.fvg.it) per consentire l'aggiornamento dei registri dei servizi educativi della regione.